



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

cap 24020 – Via R. Ruggeri, 38 - tel. 035/ 74 00 01 - fax 035/74 00 69 - c.f. 81001030162 - p. I.V.A. 00793310160

e-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it www.comune.casnigo.bg.it

Ord. N. 52

Casnigo, li **5 LUG. 2023**

DISPOSIZIONI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA DI AMBROSIA: PREVENZIONE DELLA PATOLOGIA AD ESSA CORRELATA. Anno 2023

IL SINDACO

Considerato che l'Ambrosia:

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;
- è altamente allergizzante ed è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva.

Rilevato che:

- l'incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi - ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate - può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze.

Ritenuto di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

Tenuto conto, inoltre, che nel contesto attuale già caratterizzato dall'Emergenza Coronavirus, mantenendo continuità con il passato, si rinnova l'invito ad erogare le attività di prevenzione delle allergopatie in modo sistematico, attivando iniziative finalizzate ad evitare la diffusione dell'Ambrosia nelle zone non ancora infestate e a contenerla in quelle infestate fornendo indirizzi per la realizzazione di interventi efficaci al contrasto della diffusione degli infestanti;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Vista l'Ordinanza n. 25522 del 29.3.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

Richiamate le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

1. chiunque violi le presenti disposizioni - non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia - sarà punibile con una sanzione amministrativa:
 - da € 50 a € 200 per un'area fino a 2000 m²
 - da € 200 a € 500 per un'area oltre i 2000 m²
2. qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
3. La Polizia Locale, per quanto di competenza, è tenuta a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;
4. avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Bergamo ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini di 60 giorni a decorrere dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto, o entro 120 al Capo dello Stato, nei casi e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/1971.

DISPONE

- La pubblicazione all'albo online on-line per 30 gg. consecutivi;
- la diffusione attraverso il sito istituzionale del Comune per tutto il tempo di validità del provvedimento;
- l'invio di copia della presente ordinanza a:
 - Corpo di Polizia Locale;
 - A.T.S. di Bergamo con sede in via F. Galliccioli n. 4;
 - Responsabile del Settore Strade della Provincia di Bergamo – via Sora, n. 4 – Bergamo
 - ANAS S.p.A - Struttura Territoriale Lombardia - Via Corradino D'Ascanio, 3 - 20142 Milano.



IL SINDACO
(Enzo Poli)